



IL TRIBUNALE DI PARMA



osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

sentito il difensore della ricorrente all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio (notifica ex art 40 comma VII CCII tramite inserimento in data 12 maggio 2026 del ricorso e del decreto fissazione udienza nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, all'interno dell'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario come da attestazione della Cancelleria in atti);

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente, tra l'altro, attività di ; “realizzazione di nuove costruzioni”;

rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5 CCII;
- b) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII;
- c) sussistenza dello stato di insolvenza;

a)considerato che all'esito dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 CCII;

b) considerato che la verifica delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone una preventiva valutazione del materiale acquisito ex artt. 42 e 367 CCII al fine di evitare, tra l'altro, liquidazioni a carico di soggetti privi dei requisiti dimensionali necessari (art 2 comma I lett d CCII); il giudice, anche nell'ottica di individuare, previa domanda del ricorrente, la procedura liquidatoria adeguata alla condizione del debitore (liquidazione giudiziale o liquidazione controllata), è dunque chiamato, d'ufficio, ad una valutazione non



formalistica del materiale acquisito, funzionale ad verifica del complesso degli elementi oggettivi (oggetto sociale, inattività dell'impresa, assenza di ricavi rilevanti o di personale, risultanze delle visure e della documentazione comunque acquisita ex art 367 CCII) idonei a circoscrivere i limiti dimensionali dell'impresa resistente; ove il mancato superamento dei suddetti limiti non emerga con certezza all'esito dell'esame dei dati e delle informazioni acquisiti d'ufficio, in particolare ove le suddette informazioni non risultino complete o sufficientemente univoche, eventualmente anche in ragione di pregresse condotte del debitore (omesso deposito dei bilanci), deve ritenersi tuttavia che quest'ultimo rimanga gravato dell'onere di provare la sussistenza delle condizioni di esenzione dalla disciplina della liquidazione giudiziale; in tema di istruttoria prefallimentare, ovvero di istruttoria funzionale all'apertura della liquidazione giudiziale, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento ovvero di apertura della liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, in violazione del disposto dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007) ed, oggi, in violazione del disposto dell'art. 41 comma IV¹ CCII, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato, ove detta prova non emerga altrimenti dal materiale acquisito d'ufficio, della prova ex art 121 CCII (come in passato ex art 1 comma II l.f.) del non superamento dei limiti dimensionali che ne escludono (la fallibilità ovvero) l'assoggettabilità a liquidazione giudiziale (Cass. 25188/2017; Cass. 8769/2012; Cass. 11309/2009); in tema di apertura della liquidazione giudiziale la Suprema Corte ha recentemente ribadito che ai fini della verifica della sussistenza dei limiti dimensionali *"... le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali insolventi "che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)". Pertanto, nel dubbio sui requisiti dimensionali (dubbio al quale ben può dare corpo, almeno per una società di capitali, la mancanza dei bilanci), la liquidazione giudiziale deve essere senz'altro aperta"* (Cass. 26

¹ *"Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata"*.



novembre 2025 n 30962 in www.dejure.it); nel vigore della Legge Fallimentare, ma sulla base di principi estensibili alla attuale disciplina, è stato del resto più volte chiarito che benché i bilanci “*non abbiano certamente valore di prova legale*” essi tuttavia costituiscono “*la base documentale imprescindibile della dimostrazione che il debitore ha l’onere di fornire per sottrarsi alla dichiarazione di fallimento ... a meno che la prova dell’inammissibilità del fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi*” (Cass.n.13643/2013; n.8769/2012; n.13746/2017; Cass.ord. n.33091/2018; Cass.ord.30516/2018; Corte d’Appello di Bologna sentenza n 100 del 9 gennaio 2020); poste le superiori premesse, nella vicenda in esame deve rilevarsi come la resistente, non costituita in giudizio, non presenti il bilancio d’esercizio a far data dal 31 dicembre 2011; le dichiarazioni dei redditi acquisite d’ufficio (che , peraltro , risultano relativi agli esercizi di imposta 2009-2011), non offrendo una fedele rappresentazione della situazione debitoria dell’impresa, appaiono poi inadeguate a fornire la prova dei requisiti dimensionali (Cass. 30541/2018), particolarmente in mancanza di ulteriori scritture contabili o documenti di riscontro, idonei a suffragarne l’attendibilità; deve dunque ritenersi che, all’esito dell’istruttoria condotta d’ufficio, non sia emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 2 co. 1 lett. d) CCII; né la resistente ha altrimenti assolto l’onere probatorio sulla medesima gravante quanto ad esenzione dalla disciplina di cui all’art 121 e ss CCII;

c) osservato che lo stato di insolvenza è definito dall’art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014; Cass. 7087/2022); orbene, nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l’apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in



cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti erariali per € 85.499,60 (v. informativa Agenzia Entrate Riscossione dell' 11 maggio 2026 alla voce "Totale residuo al netto dell'importo sospeso"); c) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci (l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2011);
elementi che inducono a ritenere come la resistente non sia in condizione di provvedere con mezzi ordinari al regolare e tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte;
ritenuto di indicare come curatore il dott. DOMENICO CORONESE , professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII ;

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale di ARTE COSTRUZIONE S.R.L. (01866210345), con sede in 43121 Parma, B.go Carlo Goldoni n.1 in persona del legale rappresentante pro tempore DI PATRIZI GIOVANNI (DPTGNN39R06C632J);

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi ;

NOMINA

Curatore il dott. DOMENICO CORONESE (CRN DNC 82C26 C136A) con studio in VIA GIULIO E GIACINTO SICURI 60/A 43124 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII

ORDINA

al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 14 ottobre 2026 ore 11.10;



ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;

AUTORIZZA

Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario ex art. 195 CCII;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Parma, 15 luglio 2026

Il Giudice rel.

Dott. Enrico Vernizzi

Il Presidente

Dott. Antonella Ioffredi

